LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

CONVEGNO DEL 19 GIUGNO 2013

Relatore: Laura Costanzo

LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

In occasione della riforma del 2012, la legge 6 luglio n. 96 ha previsto la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino ed il coordinamento di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

Il decreto legislativo non è stato emanato nei 4 mesi previsti. E' stato invece presentato un disegno di legge volto ad abolire il finanziamento pubblico e ad introdurre nuove disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti, del quale si sta avviando in questi giorni l'esame in Parlamento unitamente ad altre iniziative legislative in materia.

Attualmente le principali norme di riferimento in relazione al finanziamento e alla rendicontazione dei partiti sono le seguenti:

- **L. n. 195 del 1974**, che, in particolare all'articolo 7, prevede il reato di finanziamento illecito ai partiti e ai Gruppi parlamentari (nonché, in base all'estensione contemplata dall'articolo 4 della l. n. 659 del 1981, ai membri del Parlamento nazionale, europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche nonché ad altre figure di vertice politico ed amministrativo dei partiti;
- **L. n. 659 del 1981**, nella parte in cui, in caso di contribuzioni annuali superiori a 5.000 euro, sancisce l'obbligo della dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e del beneficiario.
- **L. n. 515 del 1993**, nella parte in cui individua gli aventi diritto al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera, del Senato e del Parlamento europeo e le condizioni per poterne concretamente beneficiare; contiene inoltre una disciplina in materia di controllo delle spese elettorali dei partiti e dei candidati, l'obbligoper questi ultimi di nominare un mandatario per la raccolta fondi;
- **L. n. 43 del 1995**, nella parte in cui individua gli aventi diritto al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali e le condizioni per poterne concretamente beneficiare, e rinvia alla legge n. 515/93 per ciò che attiene al controllo delle spese per le elezioni regionali dei partiti e dei candidati ;
- **L. n. 2 del 1997**, nella parte in cui regolamenta gli obblighi contabili dei partiti beneficiari dei contributi pubblici rimborsi elettorali e relativi controlli;
- **L. n. 157 del 1999**, che disciplinail rimborso delle spese per campagne elettorali e referendarie;
- **Legge 7 agosto 1990, n. 250**, relativa ai finanziamenti a giornali che siano dichiarati organi di partiti o movimenti politici.
- **D.P.R. 917/1986** artt. 15,comma 1-bis e 78 che disciplina le detrazioni per oneri in relazione alle erogazioni liberali a partiti e movimenti politici.
- **I Regolamenti della Camera e del Senato**, rispettivamente art. 15 e 16 che disciplinano i contributi finanziari e la messa a disposizione di locali ed attrezzature ai Gruppi parlamentari presenti in ciascuno dei due rami del Parlamento.
- **La legge 96 del 2012** che ha introdotto norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e modifiche al sistema delle detrazioni fiscali, intervenendo in modo significativo in quasi tutte le leggi che regolano la materia.

LA RENDICONTAZIONE DEI PARTITI. La legge 2/1997

Nell'art. 8 della legge n. 2 del 97 sono contenute le disposizioni fondamentali in relazione agli obblighi contabili dei partiti politici. Le norme non si applicano a tutti i partiti e movimenti politici, ma solo a quelli che abbiano partecipato alla ripartizione dei contributi pubblici o che abbiano anche solomaturato il diritto a parteciparvi, pur rinunciandovi. Esse si applicano fino allo scioglimento del partito e, comunque non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata di contributi pubblici.

La legge 2/1997 è stata modificata recentemente con la riforma del 2012. I bilanci fino al 31.12.2012 sono interessati dalle norme precedenti, mentre i rendiconti 2013 e gli adempimenti successivi di pubblicità e controllo ricadono sotto la novella della legge 96 .

Le norme sulla contabilità restano sostanzialmente invariate. Esse prevedono che i partiti e partiti e movimenti politici devono **istituire il libro giornale ed il libro inventari**, vidimati da un notaio prima di essere messi in uso. Come per i libri dell'imprenditore è prevista l' annotazione giornaliera delle operazioni compiute e la tenuta ordinata della contabilità senza abrasioni, cancellazioni parti in bianco e via dicendo. L'inventario deve essere redatto al 31.12. di ogni anno, non tre mesi dal termine per presentazione delle dichiarazioni dei redditi come per gli imprenditori commerciali, ma entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti, si ritiene, per la sua approvazione. Novità introdotta dalla legge 96/2012 è **l'obbligo di indicare per le donazioni di qualsiasi importo l'identità del soggettoerogante**. In mancanza di norme interpretative si ritiene che l'obbligo sia regolarmente assolto con l'indicazione sul solo libro giornale del nome e cognome o denominazione o ragione sociale a seconda dei casi.

Quali criteri di redazione e quali criteri di valutazione devono adottare i partiti e movimenti politici nella redazione dei propri bilanci? E ancora, cassa o competenza? La legge nulla dice a proposito e mancano richiami espliciti alle norme del codice civile ma lo schema di bilancio obbligatorio,**di cui all'allegato A** della legge, ricalca sostanzialmente il bilancio CEE, adattato con voci specifiche per l'attività politica, per cui anche se i principi contabili emanati dai Dottori Commercialisti per il settore No- profit ammettono l'utilizzo del criterio di cassa per la rilevazione dei fatti di gestione di enti con volumi di affari inferiori ai 250.00 euro, si ritiene che l'unico criterio raccomandabile per i partiti e movimenti politici sia quello di competenza. Alla stessa conclusione si giunge esaminando lo schema di bilancio dove appaiono voci tipiche della contabilità redatta secondo criteri di competenza economico- temporale come per esempio i ratei ed i risconti, gli ammortamenti e gli accantonamenti ai fondi. **Lo schema di nota integrativa è contenuto nell'allegato C** :qui è previsto l'obbligo di indicare i criteri di valutazione adottati, così come le movimentazioni delle immobilizzazioni, le variazioni delle voci dello stato patrimoniale, delle partecipazioni, dei ratei e dei risconti degli oneri finanziari e delle voci straordinarie del conto economico e le informazioni sui dipendenti. Da rilevare che nel conto economico dei partiti mancano le voci relative alle imposte sul reddito. L'assenza delle voci relative agli oneri tributari probabilmente trova la sua ragione **nell'articolo 6 della legge 195/74** "Contributo dello Stato al finanziamento dei P.P." **dove è prevista l'intassabilità dei contributi pubblici**, ma ciò non può significare che al partito politico sia impedito lo svolgimento di attività commerciali soggette ad IRES o che non debba accantonare l'IRAP sui costo del lavoro ove sostenuto. L'estensore del bilancio può quindi stanziare le suddette imposte sotto la voce b7) "altri accantonamenti" del conto economico. Sempre con riferimento al conto economico da rilevare una

modifica introdotta con la legge 96/2012 e cioè l'inserimento tra i proventi , sotto la voce "altre contribuzioni", di una voce caratteristica dei partiti che partecipano a competizioni elettorali mediante coalizioni e cioè la voce "**contributi da associazioni, partiti e movimenti politici**", che prima mancava. Da rilevare invece una svista del legislatore del 2012,che ha perso l'occasione di integrare il conto economico con una voce relativa ad una norma intervenuta successivamente alla legge 2/97. Ci riferiamo al rispetto dell'obbligo introdotto **dall'art. 3 della legge 157/99** riguardante le risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica. La norma prevede per i partiti l'obbligo di destinare una quota pari almeno al 5%dei rimborsi ricevuti ad iniziative in tal senso e a tal fine introduce anche l'obbligo di monitorare l'osservanza di detto adempimento mediante inserimento di una voce apposita nel rendiconto, voce che, come rilevato dall'ormai cessato Collegio di Controllo, va esposta in aggiunta a quelle prevista dall'All. A alla legge n. 2/97, ed esattamente sotto la lett. B10). Da rilevare che l'inosservanza sostanziale della norma comporta la decurtazione del cinque per cento dei contributi percepiti, e così pure la mancata indicazione nel rendiconto. Un 'ultima annotazione che interessa il rendiconto è **la rilevazione dei crediti** per i rimborsi elettorali, nell'anno in cui sono ammessi al finanziamento, nella voce apposita dello Stato Patrimoniale: detti contributi come è noto vengono corrisposti frazionatamente in cinque anni, per cui i conti relativi ai risconti passivi accolgono i "quinti" dei contributi relativi alle annualità successive. Ovviamente, nel caso di decurtazione dei finanziamenti, sopraggiunti dopo lo stanziamento iniziale dei crediti a causa dei c.d. tagli alla politica, si rende necessario intervenire sia sulle voci patrimoniali che di conto economico mediante utilizzo delle partite straordinarie, dandone conto poi nella Nota Integrativa; analogamente **al caso di interruzione** della legislatura prima della scadenza naturale in seguito alla quale i partiti e movimenti politici **perdono ildiritto** a percepire i ratei di rimborso elettorale relativi alle annualità mancanti alla fine della legislatura.

Tutti i documenti contabili **devono essere conservati per almeno cinque anni** in originale o in copia. Nell'art.8 è previsto che il rendiconto composto da bilancio e nota integrativa venga**corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere** sulla situazione economico –patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso, redatta **secondo lo schema di cui all'allegato B** , e qualora il partiti o movimento politico detenga partecipazioni, anche fiduciariamente, di altre imprese, anche dai bilanci di queste ultime. Nella relazione inoltre devono essere indicate le spese sostenute per le campagne elettorali e l'eventuale ripartizione tra i livelli politico – organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti.

In ultimo, l'art. 8 della legge 2/97 dispone che – fino all'esercizio 2012 - il bilancio corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e dalla nota integrativa deve essere **pubblicato entro il trenta giugno** su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale. Entro il **31 luglio** poi, il bilancio, composto da tutti gli allegati e firmato dal tesoriere, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori , unitamente alla copie dei quotidiani contenenti le pubblicazioni, **deve essere trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati**.

Altre novità in materia di contabile e di rendicontazione dei partiti introdotte dalla legge 96/2012.

L'obbligo di indicare per le donazioni di qualsiasi importo **l'identità del soggetto erogante** è fondamentale anche in relazione al fatto che i partiti che sono ammessi al rimborso elettorale percepiscono un contributo a titolo di **cofinanziamento** pari a 50 centesimi per ogni euro ricevuto a titolo di quote associative o di liberalità da parte di persone fisiche od Enti, nel limite massimo di euro 10.000 per ogni soggetto erogante. Tale diritto deve essere **certificato ed inviato entro il 15 giugno** di ogni esercizio di attribuzione dei contributi elettorali da una società di revisione e solo in via transitoria, fino all'esercizio 2012, la

certificazione può essere resa dal Collegio dei revisori. In tema di Revisori altra novità di rilievo per i partiti che accedono al contributo pubblico è **la sostituzione del Collegio dei Revisori con una società direvisione** iscritta nell'albo Consob, ovvero al registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs. 39/2010, con incarico triennale rinnovabile solo una volta.

Altre modifiche in tema di rendicontazione riguardano i bilanci successivi al 2012: il rendiconto di cui alla legge 2/1997, unitamente al verbale di approvazione, non dovrà più essere inviato il 31 luglio alla Presidenza della camera dei Deputati ma direttamente alla **Commissione di Controllo entro il 15 giugno,** (nuovo organo composto da cinque magistrati). Non sarà più obbligatorio effettuare la pubblicazione dei rendiconti sui quotidiani, in quanto gli adempimenti pubblicitari saranno sostituiti con la sola pubblicazione del rendiconto sul **sito internet del partito da effettuare entro il 10 luglio** di ogni anno.

I FINANZIAMENTI AI PARTITI

La legge 195/1974

I finanziamenti privati.Il finanziamento illecito

Art. 7 : sono penalmente vietati (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa fino al triplo delle somme corrisposte) i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime a favore di partiti o loro articolazioni politico organizzative, di gruppi parlamentari.

Le società diverse da queste possono erogare senza limitazioni finanziamenti purché deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscrittiin bilancio.

Novità introdotta dalla legge 96/2012 : ipartiti politici non possono prendere in locazione o acquistare immobili dai parlamentari o dai consiglieri eletti appartenenti ai medesimi partiti, anche qualora gli immobili siano posseduti da società possedute o partecipate dai medesimi.

La legge 659/1981. La dichiarazione congiunta

A ciò si aggiunge il generale obbligo della dichiarazione congiuntada depositare o inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la Presidenza della Camera dei Deputati, posto a carico del donante e del beneficiario, nel caso di erogazione di finanziamenti e contributi sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione dei servizi, che nell'anno solare superino la somma di 50.000 euro (art. 4, terzo comma), limite abbassato ad € 5.000 dalla legge 96\2012. L'obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento, ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo, se le somme erogate da un singolo soggetto superano, nella somma annuale, la predetta soglia.

L'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce nell'ipotesi di finanziamenti di provenienza estera.

L'omissione dell'adempimento in parola è punito con la sanzione pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato.

Il finanziamento pubblico

Il finanziamento diretto. La legge n. 515 / 1993 , la legge n. 43 / 1995 e la legge 157/1999

Il rimborso spese elettorali

Possono ricevere il finanziamento pubblico: i partiti, i movimenti politici e le liste che partecipino alla campagna elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e dei Consigli regionaliche ne abbiano **fatto richiestaentro il 30° giorno successivo alla data disvolgimento delle elezioni,** ai Presidenti delle camere per i rispettivi fondi di competenza; i contributi sono erogati dallo Stato a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per le campagne elettorali e referendarie **e non sono soggetti ad alcuna tassa, né imposta, diretta o indiretta.**
Oltre che alle condizioni relative al superamento di alcune soglie di sbarramento legate al numero dei voti conseguiti ed numero di candidati eletti, il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo degli organi di cui sopra è subordinato al rispetto delle norme di legge in materia di bilancio e di consuntivi elettorali .

Il limite di spesa: l'ordinamento italiano impone limiti alle spese dei partiti politici in relazione alle campagne per le elezioni dei Parlamenti nazionale ed europeo,e dei Consigli regionali e comunali. I **limiti di spesa elettorale ordinariamente previsti sono quelli risultanti dalla moltiplicazione di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti** nelle liste elettorali nelle quali abbiano presentato proprie liste di candidati.

Il consuntivo delle spese elettorali e delle relative fonti di finanziamento dei partiti politici

Con riferimento alle campagne per le elezioni del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali e comunali, tutti i partiti che presentano proprie liste di candidati sono tenuti a presentare**entro 45giorni dall'insediamento**, al Presidente dell'Assemblea interessata alla consultazione (al Presidente della Camera dei Deputati per ciò che riguarda le elezioni europee), per il successivo invio all'apposito Collegio di Controllo istituito presso la Corte dei conti, **il consuntivo delle spese elettorali edelle relative fonti di finanziamento**. Il consuntivo delle spese elettorali deve essere presentato anche per dichiarare di non aver sostenuto spese (cd. dichiarazione negativa). Invero, come ha più volte segnalato la Corte dei Conti in sede di Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi dei partiti, la correlazione tra contributo statale e rimborso spese elettorali è solamente formale, dal momento **che il diritto al contributo e la sua misura sono parametrati ai risultati elettorali e non alle spese effettivamente sostenute:** per tale motivo il rimborso è stato erogato anche a formazioni politiche i cui rappresentanti hanno dichiarato di non aver sostenuto spese. In ultimo si rileva che il termine di 45 giorni è ordinatorio e la sanzione prevista (sospensione del contributo) è applicata sino al deposito del consuntivo.
<u>Spese ammissibili</u>
L'arco temporale della campagna, da prendere in considerazione ai fini dell'inserimento del consuntivo è quello compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. Sebbene il testo della norma non lasci spazio ad interpretazioni, in passato la questione dell'arco temporale ha posto non pochi dubbi interpretativi di fronte ai quali la Corte dei Conti in sede di controllo dei consuntivi ha assunto atteggiamenti alquantomutevoli.
Mentre in precedenza infatti l'organo di controllo si era spinto a ritenere ammissibili le spese antecedenti di 60 giorni la data di inizio dei comizi, più di recente la Corte ha mostrato di allinearsi maggiormente alla lettera della norma. Cionondimeno, viene dato atto che i partiti programmano le campagne elettorali e gli impegni di spesa in anticipo rispetto alla data in cui sono indetti i comizi, e che i pagamenti godono spesso di ampie dilazioni, motivi per i qualiè stata riconosciuta l'ammissibilità di pagamenti successivi al periodo delle competizioni elettorali,purché strettamente correlati alle obbligazioni sorte durante la campagna.A diramare ogni dubbio è intervenuta la legge 96 /2012 che, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito in via definitiva che l'arco di tempo da prendere in considerazione è quello compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.
L'art. 11 della legge n. 515/1993 definisce la tipologia delle speseelettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.
Sono spese elettorali quelle relative a:

• produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione);
• organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti alpubblico;
• tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste (stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, etc.);
• personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale.
• Spese relative ai locali delle sedi elettorali, le spese di viaggio , soggiorno telefoniche e postali, calcolate in misura forfettaria nella percentuale fissa del 30% delle spese ammissibili e documentate.

In relazione al calcolo del limite massimo di spesa occorre tenere in considerazione l'orientamento del Collegio di Controllo della Corte dei Conti che ritiene non ammissibili e quindi non elettorali le spese sostenute oltre i limiti temporali, ovvero non menzionate nell'elenco di cui all'art. 11 legge 515/1993, da quelle formalmente irregolari o irregolarmente documentate che confluiscono nel calcolo.

In ordine al 30% di spese forfettarie il Collegio di Controllo della Corte dei Conti si è ripetutamente espresso nel senso di ritenere necessaria anche la documentazione delle stesse.

Fonti di finanziamento

L'obbligo di indicare nei rispettivi consuntivi **le fonti di finanziamento** corrisponde alla finalità di assicurare trasparenza dei mezzi impiegati nella competizione elettorale.
In coerenza con tale finalità nei Collegi di Controllo della Corte dei Conti si è consolidato un orientamento interpretativo secondo il quale l'obbligo riguarda non solo i finanziamenti provenienti dall'esterno, ma anche gli altri finanziamenti, cioè quelli ottenuti attingendo al bilancio del partito, ivi compresi i contributi in corso di erogazione. Occorre a tal fine rilevare che nel caso in cui le passività non siano coperte da fonti esterne ma dalle risorse interne del partito, il potere istruttorio della Corte dovrà limitarsi alle prime, con conseguente esclusione della potestà di chiedere prove documentali relative alla regolarizzazione contabile (Cass. 18.2.1999 n.1352). In tal caso la dichiarazione del tesoriere di avvalersi di mezzi propri per l'estinzione delle passività assume pieno valore probatorio.
Nel caso di contribuzione da parte di persone giuridiche, è necessaria l'allegazione al consuntivo della deliberazione societaria relativa alla contribuzione, essendo tale atto prescritto dall'art. 7 della legge 195 del 1974. A tale proposito giova far presente che a seguito della constatazione della omissione di tale adempimento, la Corte dei Conti non può esimersi dalla trasmissione di notizia di reato alla Procura.

Sanzioni

L'inottemperanza all'obbligo di presentazione del consuntivo è soggetta ad una sanzione pecuniaria amministrativa da 51.645 a 516.456 euro**;** per i partiti che ne abbiano diritto è invece applicata la sospensione dei contributi pubblici spettanti.

La sanzione è da 5.164 a 51.645euro in caso di mancata indicazione delle fonti di finanziamento.

In caso di violazione dei limiti di spesa stabiliti, la sanzione può variare dalla metà fino al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.Per i partiti che abbiano diritto a rimborso, quest'ultima sanzione è applicata per mezzo di una decurtazione di pari importo del rimborso medesimo da parte del Presidente della Camera competente.

Le pari opportunità

Contributi pubblici e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 96/2012, i contributi spettanti **sono ridotti del 5 per** cento per i partiti o movimenti politici che abbiano presentato, nel complesso dei candidati ad esso

riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento, **un numero di candidati del medesimo sessosuperiore ai due terzi del totale**, con arrotondamento all'unità superiore.

Il superamento del descritto limite è oggetto di una ulteriore sanzione pecuniaria amministrativa nelle regioni Lazio (v. L. reg. 13 gennaio 2005, n. 2) e Puglia (v. L. reg. 31 gennaio 2005, n. 2) per le elezioni dei rispettivi Consigli. La sanzione è proporzionale al numero di candidati in più rispetto al limite consentito, ed è calcolata sulla base dei rimborsi elettorali previsti dalla legge n. 157/99 con esclusione, quindi, della quota di cofinanziamento attribuito. Una disposizione analoga era stata precedentemente dettata per le elezioni europee dalla legge n. 90/2004, sia pure limitatamente alle prime due consultazioni elettorali successive alla sua entrata in vigore (2004 e 2009).

Risorse destinate a promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica

Ai sensi dell'art. **3 della legge n. 157 del 1999, i partiti destinano una quota pari almeno al 5** per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, dandone successivamente conto nel rendiconto d'esercizio.

La base imponibile di detto 5 per cento deve intendersi costituita dai soli rimborsi elettorali e non anche dal cofinanziamento, in conformità al dato testuale della menzionata norma.

In caso di destinazione di un importo inferiore, l'art. 9, co. 13, della legge n. 96, dispone la decurtazione del 5 per cento dei contributi spettanti, essendo la base di calcolo della sanzione, in questo caso, il contributopubblico nella sua interezza (rimborsi + cofinanziamento).

La voce del rendiconto nella quale vanno esposte le risorse destinate a tale finalità, ripetiamo, deve individuarsi nella voce b10 del Conto economico, come da consolidata prassi interpretativa dell'ormai soppresso Collegio di controllo dei rendiconti di esercizio, confermata dalla nuova Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti stessi istituita con la legge n. 96/2012.

FINANZIAMENTI PUBBLICI INDIRETTI

Sono previste forme di finanziamento pubblico indiretto per i partiti, movimenti politici e liste, che concorrono alle elezioni del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali:

- **locali:**Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politiciilocali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.Inoltre, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti
- **agevolazioni postali**: nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, i partiti possono fruire di una tariffa postale di **0,36 euro** per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione;
- **detrazioni fiscali per i contributi ai partiti**:

Per le persone fisiche a decorrere dal 2013 è prevista la detrazione di imposta del 24 % , elevato al 26% a decorrere dal 2014,in relazione alle erogazioni liberali in denaro (effettuate mediante versamento bancario o postale) esclusivamente in favore dei partiti e movimenti politici che hanno partecipate alle competizioni elettorali per la Camera o al Senato o il Parlamento Europeo, ovvero che hanno un rappresentante eletto ad un Consiglio regionale per importi compresi tra i 50 e i 10.000 annui. La detrazione dall'IRES lordadel 19% delle erogazioni liberali di importo compreso tra 51,65 e 103.291,38

euro spetta invece ai soggetti identificati dall'art. 73, 1° comma, lettere a) e b) del TUIR. Non sono detraibili le contribuzioni erogate da parte delle società quotate in borsa o che controllino le stesse.

- **altre agevolazioni fiscali**:

  gli atti costitutivi e gli statuti dei partiti politici sono **esenti dalle tasse sulle concessioni governative**, **dall'imposta di bollo, dall'imposta diregistro;i trasferimenti a favore dei partiti non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni;** Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate.

- **IVA agevolata del 4 per cento**per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali;
  - **Spazi RAI gratuiti**: nel corso delle campagne per le elezioni del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, nonché delle campagne referendarie, la RAI in qualità di emittente pubblica offre spazi di comunicazione politica gratuita.